



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO



Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, avv. Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

Sentenza

riservata all'udienza del 9 novembre 2022, nella causa civile iscritta al n. 1881/2021 R.G.C.A. e vertente

tra

MUSCARA' MELISSA, residente in Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) ed elettivamente domiciliata in Teramo f.ne San Nicolò a Tordino, alla Via Galileo Galilei n.118/A, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla del foro di Teramo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione del 4.6.2021-

Attrice

contro

CONSORZIO COLLE CIAVARELLI, con sede in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), alla Via San Gabriele n.46, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Matteo Colantoni, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Nino Balassone ed Ettore Sisino, entrambi del foro di Teramo, elettivamente domiciliato presso e nello studio di questi, sito in Teramo, alla Via Melchiorre Delfico, n.10/F, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 23.11.2021 -

Convenuto

OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra MUSCARA' MELISSA impugnava il Lodo Arbitrale del 04.12.2020 emesso dal Collegio Arbitrale di Teramo composto dai Sig.ri Arbitri, Avv.ti Pasquale Tiberii, Stefano Ciarelli e Federico Mattucci, istituito in data 25.09.2021 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Consortile nella controversia tra la medesima ed il Consorzio Colle Ciavarelli, dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Teramo in data 01.02.2021, depositato il





23.02.2021 nel procedimento rubricato al n. 1834/2020 RGVG Tribunale di Teramo, Sent. n. 1/2021 e notificata in uno all'atto di precetto in data 08.03.2021.

A sostegno della spiegata impugnazione, l'attrice deduceva in sintesi e per quanto qui d'interesse: - la violazione dell'art. 808 *ter* n. 4 c.p.c. in quanto gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo, in quanto la procedura veniva istruita e definita seguendo la ritualità del lodo rituale, laddove la clausola compromissoria prevista all'art. 18 dello statuto consortile del Consorzio Colle Ciavarelli che, a ben vedere, prevedeva un procedimento arbitrale in forma irrituale; - la violazione dell'art. 808 *ter* n. 1 c.p.c. in quanto la convenzione di arbitrato prevista dall'Art. 18 dello Statuto del Consorzio Colle Ciavarelli risultava essere invalida ed inapplicabile alla vertenza instaurata dal Consorzio nei confronti della Sig.ra Muscarà Melissa e, comunque, per vizio di ultra petizione, avendo l'arbitro pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti, tenuto conto che l'attrice aveva esercitato il recesso con raccomandata del 03.04.2018, e quindi prima dell'instaurazione della procedura arbitrale; - la violazione dell'art. 808 *ter* n. 1 e 5 c.p.c. e, segnatamente, avendo gli Arbitri pronunciato sulla domanda relativa alla quote dell'anno 2019 e sulla domanda relativa alla condanna della Muscarà alla stipula del polizza fideiussoria in favore del Comune di Isola del Gran Sasso contenute nella Memoria del 13.12.2019; - violazione dell'art. 808 *ter* n. 5 c.p.c. tenuto conto che il Collegio Arbitrale ha ingiustamente ed erroneamente ha rigettato le istanze istruttorie dell'attrice, con particolare riguardo alla richiesta CTU ed all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., asseritamente rilevanti ai fini del decidere; - valorizzava, nel merito, la inadempienza del Consorzio relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie non considerata dagli Arbitri; - lamentava, da ultimo, la totale insufficienza dell'attività istruttoria svolta in sede arbitrale.

Chiedeva la sospensione la esecutorietà attribuita al Lodo Arbitrale de quo, e, nel merito, sentirne dichiarare la sua nullità/annullabilità, con vittoria di spese.

Si costituiva il Consorzio convenuto, deducendo che: - in ottemperanza alla clausola compromissoria prevista dall'art. 18 dello Statuto, avanzava domanda di arbitrato nei confronti della consorziata Muscarà, per avere quest'ultima omesso il regolare versamento dei contributi annuali consortili, con particolare riferimento alle annualità dal 2014 al 2019 per un ammontare complessivo di € 17.926,95, oltre a non aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 9 della Convenzione urbanistica - *in*





esecuzione del ripetuto piano di lottizzazione privato in località Colle Ciavarelli del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia - circa la stipula di apposita polizza fidejussoria in favore del predetto Comune a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti con la suddetta convenzione urbanistica; - nell'ambito dell'arbitrato, partecipato dall'attrice, si era scelta la forma rituale; - il lodo esecutivo è culminato con pronuncia del 04.12.2020; - stante il mancato adempimento dell'attrice, è stato incardinato il procedimento 1834/2020 RGVG Tribunale di Teramo, concluso con Sentenza n. 1/2021 e pedissequo Decreto a firma del Presidente del Tribunale, Dott. Calvaresi, col quale è stato

dichiarato esecutivo il lodo arbitrale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c.; - il titolo, spedito in forma esecutiva è stato notificato in uno ad atto di precetto, e successivamente è stata proposta opposizione all'esecuzione dall'attrice, pendente presso il tribunale di Teramo; - l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 828 c.p.c..

Chiedeva dichiararsi inammissibile l'impugnazione spiegata, con condanna ex art. 96 c.p.c..

La domanda attorea è inammissibile

Occorre in primo luogo osservare che il lodo arbitrale instaurato tra le parti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Consortile è stato emesso in seguito ad arbitrato rituale, la cui ritualità non veniva contestata dalle parti che vi partecipavano ed è quindi espressamente regolato dalle norme contenute dagli artt. 806 e seguenti. c.p.c.

Il lodo così emanato è assimilabile a tutti gli effetti ad una sentenza di primo grado e può essere oggetto di impugnazione secondo le modalità previste dall'art. 827 c.p.c., ovvero per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli art. 816 e ss. c.p.c., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte di appello ai sensi degli art. 827 e ss. c.p.c. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente.

Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia





stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli art. 827 e ss. c.p.c. (Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, n.6842).

Ogni altra questione risulta assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Teramo avanzata da parte convenuta.

Venendo, infine, alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta, preme rilevare come la domanda in commento non sia suscettibile di accoglimento non avendo la parte istante neppure allegato gli elementi di fatto idonei a consentire una liquidazione, seppur equitativa, del pregiudizio in tesi subito.

P.Q.M.

il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Muscarà Melissa contro il Consorzio "Colle Ciavarelli", così provvede:

- dichiara inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna l'attrice alla refusione in favore del Consorzio "Colle Ciavarelli" delle spese di lite che si liquidano in complessivi €7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Teramo, 2 febbraio 2023

IL GIUDICE ONORARIO
(Carla Fazzini)

